



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione Specializzata in materia di impresa

R.G. n. 10092-1/25

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorrente Davide Sopelsa proponeva ricorso per sequestro conservativo in corso di causa.

Esponeva di aver ceduto al resistente Michele Siega l'intera sua quota di partecipazione nella società Passion Fruit Group srls, giusta atto del Notaio Querci Della Rovere, Rep. 3013, Racc. 2529, del 11.07.24.

Le parti hanno pattuito all'art. 1 del contratto di cessione delle partecipazioni sociali che il prezzo di cessione delle quote sarebbe stato determinato in modo definitivo in base al patrimonio netto della società risultante dalla situazione contabile, redatta con riferimento alla data dell'11.07.24, comprensivo dei finanziamenti soci eventualmente esistenti, prevedendo che, nel caso di patrimonio netto negativo, il prezzo sarebbe stato pari ad € 180.000,00 al netto del patrimonio, mentre nel caso di patrimonio netto positivo o nullo, sarebbe stato pari a € 180.000,00, fatte salve sopravvenienze passive documentate per fatti antecedenti alla data della cessione delle quote, che avessero ridotto il patrimonio netto, che sarebbero state decurtate dal prezzo.

La situazione contabile della società alla data della cessione delle quote avrebbe dovuto essere predisposta entro 30 giorni, decorrenti dall'11.07.2024, ad opera del nuovo organo amministrativo della società, che il cessionario sig. Siega si era impegnato a nominare il giorno stesso della cessione.

Il prezzo in tal modo determinato avrebbe dovuto essere corrisposto, quanto ad € 10.000,00, entro il 30.09.24, ed il rimanente in rate mensili di € 5.000,00 ciascuna.





Orbene, malgrado i precisi accordi ed i chiari impegni assunti, il sig. Siega non ha mai comunicato al cedente la situazione contabile della società alla data dell'11 luglio 2024, impedendogli, in tal modo, di determinare l'esatto prezzo della cessione di quote, secondo le modalità previste nell'atto di cessione.

In punto periculum in mora, evidenziava la chiara volontà del Siega di sottrarsi all'obbligo di pagare il prezzo di cessione delle quote della società Passion Fruit Group srls.

Il resistente risulta proprietario di alcuni immobili siti in Marcon (Ve), che rappresentano gli unici beni in grado di offrire la garanzia patrimoniale.

Concludeva chiedendo di autorizzare, ai sensi dell'art. 671 cpc, il sequestro conservativo degli immobili siti in Marcon di proprietà del resistente, sino a concorrenza dell'importo di € 180.000.

Il resistente Siega nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

L'art. 1 del contratto di cessione in favore di Siega Michele dell'intera quota di partecipazione nella società Passion Fruit Group srls in titolarità di Davide Sopelsa, stipulato in data 11.7.2024, prevedeva che il prezzo sarebbe stato determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante da una situazione contabile riferita alla data della cessione, che il nuovo organo amministrativo si impegnavano a predisporre entro il termine di trenta giorni.

In caso di patrimonio netto negativo il prezzo sarebbe stato determinato nell'importo di € 180.000, al netto del patrimonio, mentre in caso di patrimonio positivo o nullo sarebbe stato pari ad € 180.000, fatte salve sopravvenienze passive documentate per fatti antecedenti alla data della cessione delle quote che avessero ridotto il patrimonio netto, che sarebbero state decurtate dal prezzo.

Il prezzo di vendita variava, pertanto, in una forbice ricompresa tra l'importo massimo di € 180.000 e l'importo minimo di 0.

Orbene, il resistente non ha predisposto la situazione contabile per determinare il patrimonio netto in ossequio alle previsioni contrattuali;

dal canto suo, il ricorrente, che pure è stato socio unico ed amministratore unico della società Passion Fruit Groups dalla sua costituzione fino alla data della cessione, non ha





prodotto alcun documento contabile che consenta di ricostruire il patrimonio netto alla data della cessione, sicché il prezzo non è allo stato determinabile.

Nel sequestro conservativo, il credito, ancorché non debba possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, deve essere determinato o, quantomeno, determinabile nel quantum in termini probabilistici, sia pure approssimativamente.

L'impossibilità di stabilire la presumibile entità del danno lamentato conduce al rigetto del ricorso, per mancanza del fumus (Trib. Napoli, 6.2.2008)

Ai fini della richiesta misura cautelare devono concorrere i requisiti tanto del *fumus boni iuris* quanto del *periculum in mora*, poiché la mancanza di uno solo di essi impedisce la concessione della cautela (Cass. civ., sent. n. 6336 del 1998; n. 927 del 1994).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova della sussistenza del *fumus boni iuris*, cosicché risulta assorbita la trattazione relativa al *periculum in mora*.

Spese al merito.

P Q M

visti gli artt. 669-quater c.p.c. e 671 c.p.c.

rigetta il ricorso;

spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, li 10.7.2025

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

